



## CAPITOLATO D'APPALTO-CONTRATTO PER FORNITURA DI AVIFAUNA

Fra le PARTI:

**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA "PREALPI BERGAMASCHE "** con sede in Bergamo, Via San Giovanni Bosco 47, legalmente rappresentato dal **Signor Maurizio Volpi** nella qualità di Presidente "pro tempore", che per brevità sarà denominato CA PREALPI B."

E

L'**AZIENDA Società Agricola Trapletti Diego** di Treviglio (BG) Via S. Zeno 47, legalmente rappresentata dal Signor **Trapletti Diego** nella qualità di Amministratore e che per brevità sarà denominata AZIENDA FORNITRICE,

CON IL PRESENTE CONTRATTO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il CA PREALPI B. assume impegno con l'**AZIENDA FORNITRICE** all'acquisto di AVIFAUNA ADULTA DA RIPOPOLAMENTO della seguente specie:

**FAGIANO** (Phasianus colchicus) d'ALLEVAMENTO di provenienza NAZIONALE od EUROPEA, nel rapporto paritario fra Maschi e Femmine, dai seguenti requisiti minimi di età e di peso alla consegna di :

**settembre** gg. 150 peso Maschio gr. 1.000 Femmina gr. 850  
Per una quantità complessiva di **circa 1.300 capi**

**STARNA** (Perdix perdix) d'ALLEVAMENTO di provenienza NAZIONALE od EUROPEA, nel rapporto paritario fra Maschi e Femmine, dai seguenti requisiti minimi di età e di peso alla consegna di :

**settembre** gg. 150 peso Maschio gr. 350 / Femmina gr. 350 Starne  
Per una quantità complessiva di **circa 200 capi**.

### alle seguenti condizioni d'appalto

- a) La provenienza e la salubrità della fauna saranno dimostrate mediante certificazione veterinaria rilasciata in originale
- b) La consegna avverrà nei seguenti cinque settori del CA PREALPI B. entro la seconda decade di settembre 2020, nei luoghi e nelle quantità che di seguito Vi comunicheremo.
- c) Non sono ammesse consegne in giorni diversi da quelli contrattualmente pattuiti e la ditta fornitrice, con la firma del contratto, fornisce ampia garanzia di attestazione;
- d) La fauna sarà consegnata nelle migliori condizioni, idonea per l'immissione sul territorio ed in conformità a tutte le disposizioni vigenti. **Qualora la selvaggina sia sottoposta ad eventuali trattamenti con chemio terapeutici, si richiede il rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa;**

- e) La fauna dovrà essere nata nel mese di **marzo 2020** ed essere allevata in voliere dell'altezza minima di mt. 4,00 e della superficie minima di mq. 2000 con la densità di un capo ogni 3 mq. all'interno delle quali vi siano coltivazione di mais, sorgo o qualsiasi altra coltura per almeno tre quarti della superficie, che consenta alimentazione e rifugio, con presenza di posatoi naturali od artificiali e vegetazione arbustiva che ostacoli il pedinamento e favorisca gli spostamenti al volo; l'alimentazione iniziale con miscele di cereali dovrà essere sostituita gradualmente da semi di mais e frumento che dovranno costituire la principale alimentazione degli ultimi tre mesi prima della consegna; tutti i soggetti dovranno essere stati sottoposti a profilassi igienico-sanitaria secondo il calendario dell'allevamento, essere privi di copribecco e paraocchi ed essere dotati di anello tarsale fornito del C.A. che dovrà essere apposto a cura del fornitore.
- f) Personale qualificato del CA PREALPI B. (Veterinario, Tecnico Faunistico, collaboratori) sarà autorizzato ad accedere presso l'Azienda della ditta fornitrice per la verifica dell'osservanza delle controlli sanitari. Il personale qualificato del CA potrà inoltre assistere alla fase di preparazione della fauna per la successiva consegna al CA;
- g) L'imballo di trasporto per i fagiani dovrà essere costituito da idonei contenitori di cartone "a perdere" contenenti ognuna un solo gruppo di **quattro esemplari**; quello per starni dovrà contenere al massimo **cinque esemplari**. Tali imballi devono corrispondere alle vigenti normative per il trasporto di animali vivi e costituiscono condizione primaria ed essenziale per l'accettazione della fornitura. Non saranno quindi accettate forniture effettuate con imballi "a rendere";
- h) Il costo di ogni capo di **fagiano** nella proporzione 1 Maschio 1 Femmina, comprensivo di imballo e trasporto è convenuto in **Euro 9,48** cad. (Euro Nove/48);  
Il costo di ogni capo di **starna** nella proporzione di 1 Maschio 1 Femmina, comprensivo di imballo e trasporto è convenuto in **Euro 9,48** cad. (Euro Nove/48);
- i) I soggetti rinvenuti morti o gravemente menomati nell'imballo di trasporto saranno sostituiti a cura e spese dell'Azienda fornitrice;
- j) Qualora a causa di provvedimenti sanitari i Servizi Veterinari A.S.L. di competenza non dovessero rilasciare il necessario "nulla osta" all'immissione della fauna sul territorio, la stessa rimarrà di proprietà dell'Azienda fornitrice e nessun onere e spesa sarà posta a carico del CA PREALPI B.;
- k) In considerazione della particolare situazione sanitaria dell'allevamento avicolo, riferita al possibile contagio di influenza aviaria, fin d'ora si conviene che qualora a causa di provvedimenti sanitari disposti dalle competenti autorità nel periodo intercorrente fra la data di conferma dell'appalto e quella della consegna della fauna oggetto dell'appalto stesso fosse posto il divieto di compravendita, di veicolazione o di immissione su tutto o su parte del territorio nazionale di fauna d'allevamento proveniente da allevamenti nazionali od esteri, il presente contratto sarà da ritenersi definitivamente **ANNULLATO** e nessun onere o spesa potrà essere posta a carico delle parti contraenti.
- l) Qualora alla consegna della fornitura, personale qualificato del CA PREALPI B. (Tecnico Faunistico o Veterinario) o Servizi Veterinari A.S.L. di competenza certificassero condizioni di debilitazione della fauna tali da sconsigliare o vietarne l'immissione sul territorio, la stessa sarà rinviata all'Azienda fornitrice che fin d'ora si impegna alla sua sostituzione entro il termine di sette giorni;
- m) Il pagamento della fattura sarà effettuato tramite bonifico bancario presso l'Istituto di Credito indicato dall'Azienda fornitrice entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Gli oneri fiscali espressi in fattura (IVA) sono a carico del CA PREALPI B.;
- n) Le Parti dichiarano che quanto sopra esposto rappresenta la volontà dalle stesse espressa.

Bergamo il 11 agosto 2020

Letto confermato e sottoscritto dalle Parti

PER L'AZIENDA FORNITRICE



PER IL CA PREALPI BERGAMASCHE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned over the text "PER IL CA PREALPI BERGAMASCHE".

## CAPITOLATO D'APPALTO-CONTRATTO PER FORNITURA DI AVIFAUNA

Fra le PARTI:

**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA "PREALPI BERGAMASCHE "** con sede in Bergamo, Via San Giovanni Bosco 47, legalmente rappresentato dal **Signor Maurizio Volpi** nella qualità di Presidente "pro tempore", che per brevità sarà denominato CA PREALPI B."

E

L'**AZIENDA Società Agricola Trapletti Diego** di Treviglio (BG) Via S. Zeno 47, legalmente rappresentata dal Signor **Trapletti Diego** nella qualità di Amministratore e che per brevità sarà denominata AZIENDA FORNITRICE,

CON IL PRESENTE CONTRATTO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

IL CA PREALPI BERGAMASCHE assume impegno con l'**AZIENDA FORNITRICE** all'acquisto di AVIFAUNA ADULTA DA RIPOPOLAMENTO della seguente specie:

**FAGIANO** (Phasianus colchicus) d'ALLEVAMENTO di provenienza NAZIONALE, nel rapporto paritario fra Maschi e Femmine, dai seguenti requisiti minimi di età e di peso alla consegna di :

**OTTOBRE** gg. 150 peso Maschio gr. 1.200 Femmina gr. 950 per una quantità complessiva di **circa 1.300 capi**.

**STARNA** (Perdix perdix) d'ALLEVAMENTO di provenienza NAZIONALE, nel rapporto paritario fra Maschi e Femmine, dai seguenti requisiti minimi di età e di peso alla consegna di :

**OTTOBRE** gg. 150 peso Maschio gr. 350 Femmina gr. 350 per una quantità complessiva di **circa 200 capi**.

### alle seguenti condizioni d'appalto

- La provenienza e la salubrità della fauna saranno dimostrate mediante certificazione veterinaria rilasciata in originale
- La consegna avverrà nei seguenti cinque settori del CA PREALPI B. nella seconda decade di **ottobre 2020** nei luoghi e nelle quantità che di seguito Vi comunicheremo.
- Non sono ammesse consegne in giorni diversi da quelli contrattualmente pattuiti e la ditta fornitrice, con la firma del contratto, fornisce ampia garanzia di attestazione;
- La fauna sarà consegnata nelle migliori condizioni, idonea per l'immissione sul territorio ed in conformità a tutte le disposizioni vigenti. **Qualora la selvaggina sia sottoposta ad eventuali trattamenti con chemio terapeutici, si richiede il rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa.**
- La fauna dovrà essere nata nel mese di **marzo 2020** ed essere allevata in voliere dell'altezza minima di mt. 4,00 e della superficie minima di mq. 2000 con la densità di un capo ogni 3 mq. all'interno delle quali vi siano coltivazione di mais, sorgo o qualsiasi altra coltura per almeno tre quarti della

superficie , che consenta alimentazione e rifugio, con presenza di posatoi naturali od artificiali e vegetazione arbustiva che ostacoli il pedinamento e favorisca gli spostamenti al volo; l'alimentazione iniziale con miscele di cereali dovrà essere sostituita gradualmente da semi di mais e frumento che dovranno costituire la principale alimentazione degli ultimi tre mesi prima della consegna; tutti i soggetti dovranno essere stati sottoposti a profilassi igienico-sanitaria secondo il calendario dell'allevamento, essere privi di copribecco e paraocchi ed essere dotati di anello tarsale fornito del C.A. che dovrà essere apposto a cura del fornitore.

- f) Personale qualificato del CA PREALPI B. (Veterinario, Tecnico Faunistico, collaboratori) sarà autorizzato ad accedere presso l'Azienda della ditta fornitrice per la verifica dell'osservanza delle condizioni contrattuali; qualora lo ritenesse necessario potrà prelevare alcuni soggetti per sottoporli a controlli sanitari. Il personale qualificato del CA potrà inoltre assistere alla fase di preparazione della fauna per la successiva consegna al CA;
- g) L'imballo di trasporto per i fagiani dovrà essere costituito da idonei contenitori di cartone a perdere contenenti ognuna un solo gruppo di **quattro esemplari**; quello per starni e dovrà contenere al massimo **cinque esemplari**. Tali imballi devono corrispondere alle vigenti normative per il trasporto di animali vivi e costituiscono condizione primaria ed essenziale per l'accettazione della fornitura. Non saranno quindi accettate forniture effettuate con imballi "a rendere";
- h) Il costo di ogni capo di **fagiano** nella proporzione 1 Maschio 1 Femmina, comprensivo di imballo e trasporto è convenuto in **Euro 9,48** cad. (Euro Nove/48);  
Il costo di ogni capo di **starna** nella proporzione di 1 Maschio 1 Femmina, comprensivo di imballo e trasporto è convenuto in **Euro 9,48** cad. (Euro Nove/48);
- i) I soggetti rinvenuti morti o gravemente menomati nell'imballo di trasporto saranno sostituiti a cura e spese dell'Azienda fornitrice;
- j) Qualora a causa di provvedimenti sanitari i Servizi Veterinari A.S.L. di competenza non dovessero rilasciare il necessario "nulla osta" all'immissione della fauna sul territorio, la stessa rimarrà di proprietà dell'Azienda fornitrice e nessun onere e spesa sarà posta a carico del CA PREALPI B.;
- k) In considerazione della particolare situazione sanitaria dell'allevamento avicolo, riferita al possibile contagio di influenza aviaria, fin d'ora si conviene che qualora a causa di provvedimenti sanitari disposti dalle competenti autorità nel periodo intercorrente fra la data di conferma dell'appalto e quella della consegna della fauna oggetto dell'appalto stesso fosse posto il divieto di compravendita, di veicolazione o di immissione su tutto o su parte del territorio nazionale di fauna d'allevamento proveniente da allevamenti nazionali od esteri, il presente contratto sarà da ritenersi definitivamente **ANNULLATO** e nessun onere o spesa potrà essere posta a carico delle parti contraenti.
- l) Qualora alla consegna della fornitura, personale qualificato del CA PREALPI. (Tecnico Faunistico o Veterinario) o Servizi Veterinari A.S.L. di competenza certificassero condizioni di debilitazione della fauna tali da sconsigliare o vietarne l'immissione sul territorio, la stessa sarà rinviata all'Azienda fornitrice che fin d'ora si impegna alla sua sostituzione entro il termine di sette giorni;
- m) Il pagamento della fattura sarà effettuato tramite bonifico bancario presso l'Istituto di Credito indicato dall'Azienda fornitrice entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Gli oneri fiscali espressi in fattura (IVA) sono a carico del CA PREALPI B.;
- n) Le Parti dichiarano che quanto sopra esposto rappresenta la volontà dalle stesse espressa.

Bergamo il 11 agosto 2020

Letto confermato e sottoscritto dalle Parti

PER L'AZIENDA FORNITRICE

PER IL CA PREALPI B.G.



## CAPITOLATO D'APPALTO-CONTRATTO PER FORNITURA DI AVIFAUNA

Fra le PARTI:

**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA "PREALPI BERGAMASCHE"** con sede in Bergamo, Via San Giovanni Bosco 47, legalmente rappresentato dal **Signor Maurizio Volpi** nella qualità di Presidente "pro tempore", che per brevità sarà denominato CA PREALPI B."

E

L'AZIENDA **Società Agricola Trapletti Diego** di Treviglio (BG) Via S. Zeno 47, legalmente rappresentata dal Signor **Trapletti Diego** nella qualità di Amministratore e che per brevità sarà denominata AZIENDA FORNITRICE,

CON IL PRESENTE CONTRATTO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il CA PREALPI B. assume impegno con l'AZIENDA FORNITRICE all'acquisto di AVIFAUNA ADULTA DA RIPOPOLAMENTO della seguente specie:

**FAGIANO** (Phasianus colchicus) d'ALLEVAMENTO di provenienza NAZIONALE, nel rapporto paritario fra Maschi e Femmine, dai seguenti requisiti minimi di età e di peso alla consegna di :

novembre gg. 150 peso Maschio gr. 1.200 / Femmina gr. 950  
Per una quantità complessiva di **circa 1.300 capi**

**STARNA** (Perdix perdix) d'ALLEVAMENTO di provenienza NAZIONALE, nel rapporto paritario fra Maschi e Femmine, dai seguenti requisiti minimi di età e di peso alla consegna di :

novembre gg. 150 peso Maschio gr. 350 / Femmina gr. 350 Starne  
Per una quantità complessiva di **circa 200 capi**.

### alle seguenti condizioni d'appalto

- a) La provenienza e la salubrità della fauna saranno dimostrate mediante certificazione veterinaria rilasciata in originale
- b) La consegna avverrà nei seguenti cinque settori del CA PREALPI B. prima decade di **novembre 2020** nei luoghi e nelle quantità che di seguito Vi comunicheremo.
- c) Non sono ammesse consegne in giorni diversi da quelli contrattualmente pattuiti e la ditta fornitrice, con la firma del contratto, fornisce ampia garanzia di attestazione;
- d) La fauna sarà consegnata nelle migliori condizioni, idonea per l'immissione sul territorio ed in conformità a tutte le disposizioni vigenti. **Qualora la selvaggina sia sottoposta ad eventuali trattamenti con chemio terapeutici, si richiede il rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa;**

- e) La fauna dovrà essere nata nel mese di **marzo 2020** ed essere allevata in voliere dell'altezza minima di mt. 4,00 e della superficie minima di mq. 2000 con la densità di un capo ogni 3 mq. all'interno delle quali vi siano coltivazione di mais, sorgo o qualsiasi altra coltura per almeno tre quarti della superficie, che consenta alimentazione e rifugio, con presenza di posatoi naturali od artificiali e vegetazione arbustiva che ostacoli il pedinamento e favorisca gli spostamenti al volo; l'alimentazione iniziale con miscele di cereali dovrà essere sostituita gradualmente da semi di mais e frumento che dovranno costituire la principale alimentazione degli ultimi tre mesi prima della consegna; tutti i soggetti dovranno essere stati sottoposti a profilassi igienico-sanitaria secondo il calendario dell'allevamento, essere privi di copribecco e paraocchi ed essere dotati di anello tarsale fornito del C.A. che dovrà essere apposto a cura del fornitore.
- f) Personale qualificato del CA PREALPI B. (Veterinario, Tecnico Faunistico, collaboratori) sarà autorizzato ad accedere presso l'Azienda della ditta fornitrice per la verifica dell'osservanza delle condizioni contrattuali; qualora lo ritenesse necessario potrà prelevare alcuni soggetti per sottoporli a controlli sanitari. Il personale qualificato del CA potrà inoltre assistere alla fase di preparazione della fauna per la successiva consegna al CA;
- g) L'imballo di trasporto per i fagiani dovrà essere costituito da idonei contenitori di cartone "a perdere" contenenti ognuna un solo gruppo di **quattro esemplari**; quello per starna dovrà contenere al massimo **cinque esemplari**. Tali imballi devono corrispondere alle vigenti normative per il trasporto di animali vivi e costituiscono condizione primaria ed essenziale per l'accettazione della fornitura. Non saranno quindi accettate forniture effettuate con imballi "a rendere";
- h) Il costo di ogni capo di **fagiano** nella proporzione 1 Maschio 1 Femmina, comprensivo di imballo e trasporto è convenuto in **Euro 9,48** cad. (Euro Nove/48);  
Il costo di ogni capo di **starna** nella proporzione di 1 Maschio 1 Femmina, comprensivo di imballo e trasporto è convenuto in **Euro 9,48** cad. (Euro Nove/48);
- i) I soggetti rinvenuti morti o gravemente menomati nell'imballo di trasporto saranno sostituiti a cura e spese dell'Azienda fornitrice;
- j) Qualora a causa di provvedimenti sanitari i Servizi Veterinari A.S.L. di competenza non dovessero rilasciare il necessario "nulla osta" all'immissione della fauna sul territorio, la stessa rimarrà di proprietà dell'Azienda fornitrice e nessun onere e spesa sarà posta a carico del CA PREALPI B.;
- k) In considerazione della particolare situazione sanitaria dell'allevamento avicolo, riferita al possibile contagio di influenza aviaria, fin d'ora si conviene che qualora a causa di provvedimenti sanitari disposti dalle competenti autorità nel periodo intercorrente fra la data di conferma dell'appalto e quella della consegna della fauna oggetto dell'appalto stesso fosse posto il divieto di compravendita, di veicolazione o di immissione su tutto o su parte del territorio nazionale di fauna d'allevamento proveniente da allevamenti nazionali od esteri, il presente contratto sarà da ritenersi definitivamente **ANNULLATO** e nessun onere o spesa potrà essere posta a carico delle parti contraenti.
- l) Qualora alla consegna della fornitura, personale qualificato del CA PREALPI B. (Tecnico Faunistico o Veterinario) o Servizi Veterinari A.S.L. di competenza certificassero condizioni di debilitazione della fauna tali da sconsigliare o vietarne l'immissione sul territorio, la stessa sarà rinviata all'Azienda fornitrice che fin d'ora si impegna alla sua sostituzione entro il termine di sette giorni;
- m) Il pagamento della fattura sarà effettuato tramite bonifico bancario presso l'Istituto di Credito indicato dall'Azienda fornitrice entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Gli oneri fiscali espressi in fattura (IVA) sono a carico del CA PREALPI B.;
- n) Le Parti dichiarano che quanto sopra esposto rappresenta la volontà dalle stesse espressa.

Bergamo il 11 agosto 2020

PER L'AZIENDA FORNITRICE



Letto confermato e sottoscritto dalle Parti

PER IL CA PREALPI BERGAMASCHE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.